

CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE - ROMA

SEZIONE IV

Nell'appello **R.G. n. 9695/2021** proposto da:

HERAMBIENTE S.P.A. soggetta a direzione e coordinamento di Hera S.p.A. in persona del legale rappresentate pro tempore

* prof. avv. A. Police

contro

- la **REGIONE EMILIA-ROMAGNA**, in persona del Presidente pro tempore

* prof. avv. F. Mastragostino e avv. M.C. Lista

- l'**AGENZIA PREVENZIONE AMBIENTE ENERGIA EMILIA-ROMAGNA - ARPAE**, in persona del legale rappresentante pro tempore

* avv. G. Fantini, avv. P. Onorato e avv. M.E. Boschi

- il **COMUNE di BARICELLA**, in persona del Sindaco pro tempore

* avv. F. Gualandi

nei confronti

- del **COMUNE di MINERBIO**, in persona del Sindaco pro tempore

- della **CITTÀ METROPOLITANA di BOLOGNA**, in persona del Sindaco metropolitano pro tempore

- del **CONSORZIO della BONIFICA RENANA**, in persona del legale rappresentante pro tempore

- dell'**AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA**, in persona del legale rappresentante pro tempore

- del **MINISTERO dell'INTERNO - DIPARTIMENTO dei VIGILI del FUOCO, del SOCCORSO PUBBLICO e della DIFESA CIVILE - COMANDO VIGILI del FUOCO BOLOGNA**, in persona del legale rappresentante pro tempore
- dell'**AUTORITÀ di BACINO DISTRETTUALE del FIUME PO**, in persona del legale rappresentante pro tempore

per l'annullamento e/o la riforma

della sentenza del T.A.R. Emilia-Romagna - Bologna, Sez. I, 6 luglio 2021, n. 672, non notificata, resa nel giudizio R.G. n. 954/2019 promosso da Herambiente S.p.A. per l'annullamento "*della Determinazione Dirigenziale della Regione Emilia Romagna del 30 settembre 2019, n. 17621 (recante l'annullamento d'ufficio della precedente determinazione di proroga della Valutazione d'Impatto Ambientale del 10 agosto 2018, n. 13238) e della determinazione dell'Arpae del 1 ottobre 2019, n. 4489 (recante l'annullamento d'ufficio della precedente determinazione del 12 settembre 2019, n. 4201); (...)*" e della "*della determinazione dirigenziale della Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di Arpae n. DET-AMB-2019-5654 del 6 dicembre 2019 recante l'Aggiornamento dell'AIA P.G. n. 128409 del 28 marzo 2008 ss.mm.ii. per l'esercizio dell'installazione IPPC di discarica per lo smaltimento (D1) di rifiuti non pericolosi (Punto 5.4 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.), con annesso impianto di recupero energetico di biogas (R1), in Comune di Baricella (BO), Via Bocche n. 20" e trasmessa in pari data ad Herambiente S.p.A.; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto*".

* * *

MEMORIA DI REPLICA

nell'interesse del COMUNE di BARICELLA

(udienza pubblica del 10 novembre 2022)

Tenuto conto del fatto che nella memoria depositata in data 10 ottobre 2022 HERAMBIENTE si limita a rinviare a quanto già esposto in sede di atto di appello, non si ritengono necessarie ulteriori repliche.

Infatti, la scrivente difesa ritiene di avere già diffusamente chiarito le ragioni che rendono l'appello del tutto infondato, fornendo ampia e approfondita confutazione delle doglianze avversarie in linea con quanto dedotto anche dalle altre Amministrazioni coinvolte.

Pertanto, nel richiamare integralmente le deduzioni formulate in precedenza, pare sufficiente qui ribadire sinteticamente quanto segue.

I. Sul primo motivo di appello

Si è già avuto modo di chiarire che – come correttamente confermato dal T.A.R. Emilia Romagna – la normativa applicabile al caso di specie è (solo e soltanto) l'art. 17, comma 5, della L.R. n. 9/1999 e non anche l'art. 208 D.Lgs. n. 152/2006.

Trattasi di assunto non discutibile in quanto derivante sia da incontestabili ragioni temporali sia da altrettanto evidenti considerazioni di tipo logico sistematico.

Sotto il primo profilo, infatti, si sottolinea che **la L.R. n. 9/1999 era l'unica vigente all'epoca**; quanto al secondo aspetto, invece, occorre considerare che l'art. 208 D.Lgs. 152/2006 è **norma eccezionale** soggetta a rigorosa interpretazione che, in quanto tale, non può essere (per giunta, retroattivamente) "estesa" alle modifiche ad impianti esistenti.

Quanto sopra non può essere certamente contraddetto dalle esigenze di semplificazione reiteratamente invocate da Controparte.

Sul punto, basti precisare che la L.R. n. 9/1999 costituisce già espressione dei principi di semplificazione e snellezza procedimentale che, pertanto, non sono certo sacrificati dall'applicazione del citato art. 17, comma 5.

In secondo luogo, ed a tutto concedere, le esigenze di semplificazione *ex adverso* richiamate non possono essere strumentalmente enfatizzate allo scopo di consentire di "superare" una chiarissima previsione di legge che sancisce il necessario rispetto di un termine perentorio per la ratifica della variante previsto a pena di decadenza nonché la contrarietà espressa dal Comune in totale spregio delle prerogative e competenze di quest'ultimo.

Per il resto, sia consentito rinviare integralmente a quanto già dedotto nella memoria depositata in data 10.10.2022 nonché alle argomentazioni esposte dalla difesa regionale circa l'effetto che il dissenso del Comune avrebbe prodotto anche ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. n. 152/2006. Trattasi di considerazioni cui si aderisce integralmente anche perché del tutto in linea con quanto già esposto circa la rilevanza delle prerogative del Comune medesimo in materia urbanistica.

*

Inoltre, per quanto concerne presunta "incompetenza" della Regione Emilia Romagna, è quasi superfluo ribadire come essa si sia espressa nell'ambito di un procedimento di cui era unica titolare e responsabile ossia quello di riesame della proroga della VIA concessa con Determinazione n. 13238/2018.

In ogni caso, non vi è chi non veda come la richiesta di parere formulata al Comune di Bari-cella fosse rivolta proprio alla Regione in quanto Amministrazione titolare delle funzioni di vigilanza e controllo sulla conformità degli atti alla normativa applicabile e nel pieno rispetto delle competenze del Servizio Giuridico del Territorio, Disciplina dell'Edilizia, Sicurezza e Legalità della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente.

Non vi era, infine, alcuna ragione di procedere all'annullamento di una ratifica tardiva che, in quanto tale, era irrimediabilmente decaduta e, come tale, certamente inesistente/inefficace.

*

II. Sul secondo motivo di appello

Si è già avuto modo di sottolineare che l'art. 17, comma 5, L.R. n. 9/1999, unica disposizione applicabile alla procedura di VIA in questione, è assolutamente chiaro e inequivocabile nella parte in cui sancisce la necessità che l'assenso reso in sede di Conferenza di Servizi circa la variante urbanistica debba essere "**ratificato**" dal Consiglio Comunale entro il termine **perentorio di 30 giorni a pena di decadenza**.

Si tratta, peraltro, di circostanza espressamente confermata dalla stessa D.G.P. n. 248/2013 del 23.07.2013 e, pertanto, non vi è alcun dubbio sul fatto che – in forza di quel "**sillo-
gismo ineccepibile**" richiamato anche dalla sentenza di primo grado – la ratifica **tardiva** da parte del Consiglio Comunale ha senz'altro determinato la decadenza della variante.

Quanto sopra è confermato dal tenore letterale della norma sopra richiamata (non diversamente interpretabile) e dalla natura stessa dell'istituto della ratifica su cui ci si è già ampiamente soffermati anche allo scopo di distinguerla dal ben differente istituto della convalida. Dunque, tutt'altro che un mero formalismo come tenta di sostenere Controparte, quanto piuttosto la irrinunciabile doverosità del rispetto di un chiaro disposto normativo.

*

III. Sul terzo motivo di appello

Infine, non vi è stata alcuna violazione delle garanzie partecipative eccepite da controparte. Senz'altro, infatti, non è stato violato il termine di cui all'art. **all'art. 21-nonies della L. n. 241/1990** in quanto l'annullamento su cui è controversia è stato disposto in data 30 settembre 2019, e cioè a distanza di appena 13 mesi dalla Determinazione prot. 13238 del 10 agosto 2018 con cui la proroga era stata inizialmente concessa.

Irrilevante è, peraltro, la data in cui è stata approvata la VIA del 2013 o, ancora, il momento in cui la Regione Emilia Romagna è stata "posta a conoscenza" del vizio afferente la tardività della ratifica da parte del Consiglio Comunale.

Del tutto infondate sono, inoltre, per le ragioni già esposte nella memoria del 10.10.2022, le censure con cui la difesa avversaria continua a sostenere che gli atti impugnati in primo grado non sarebbero motivati e che non sarebbero stati adeguatamente considerati i vari interessi coinvolti.

*

Né si dica che le ragioni dell'annullamento disposto dalla Regione non siano adeguatamente motivate o che HERAMBIENTE non sia stata posta nelle condizioni di partecipare al procedimento trattandosi, in entrambi i casi, di assunti già smentiti *per tabulas*.

Ad ogni buon conto, ciò che appare assolutamente dirimente è che il provvedimento non avrebbe potuto avere un contenuto diverso da quello in concreto assunto, **non essendoci alcun margine di discrezionalità in capo all'Ente.**

P.Q.M.

Si insiste per le conclusioni già formulate.

Vinte le spese.

Bologna, 20 ottobre 2022

(avv. Federico Gualandi)